

CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO- PERSONE GIURIDICHE E PROFESSIONISTI (conti aperti in Euro e Lei)

(le presenti norme costituiscono parte integrante del contratto di conto corrente di corrispondenza per persone giuridiche e professionisti)

Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Art. 1 – Definizioni

1.1 Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate, i termini di seguito elencati, se con grafia maiuscola, avranno i seguenti significati, se non risulta diversamente dal contesto:

Beneficiario	Il soggetto destinatario di un'Operazione di Pagamento
Cliente	il cliente della Banca che può acquisire la veste di Pagatore o di Beneficiario. Il Cliente nel prosieguo può essere denominato semplicemente, a seconda dei casi, Cliente Pagatore o Cliente Beneficiario
Condizioni Generali	le norme di seguito riportate
Conto di Pagamento	il conto corrente indicato dal Cliente per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento
Data Valuta	la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento
DSP 2	la Direttiva sui Servizi di Pagamento n. 2366/2015 (la seconda Direttiva che disciplina i servizi di pagamento, cosiddetta "DSP 2") che ha abrogato la Direttiva n. 2007/64/CE, cosiddetta DSP, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 218/2017 di modifica del D. Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010
Giorno Festivo	Nei rapporti con la Banca sono considerati giorni festivi tutti i giorni dichiarati festivi dalla Legge Italiana, e cioè 1 gennaio – Capodanno, 6 gennaio – Epifania, lunedì di Pasqua (Pasquetta) - data variabile, 25 aprile - festa della liberazione, 1 maggio - festa dei lavoratori, 2 giugno - festa della Repubblica, 15 agosto - ferragosto (assunzione della Vergine Maria), 1 novembre – ognissanti, 8 dicembre - immacolata concezione, 25 dicembre – Natale e 26 dicembre - Santo Stefano a cui si aggiungono tutti i Giorni Festivi in Romania, come definiti di seguito, e tutti i giorni considerati festivi dalle banche corrispondenti/sistemi di compensazione esterni nel caso di Operazioni di Pagamento effettuate per il tramite di questi sistemi
Giorni Festivi in Romania	1° e 2 gennaio; 6 gennaio; 7 gennaio; 24 gennaio; il Venerdì Santo della Pasqua ortodossa; il primo ed il secondo giorno della Pasqua ortodossa; il 1° maggio; 1° giugno, il primo ed il secondo giorno di Rusalii; il 15 agosto; il 30 novembre (Sant'Andrea); il 1° dicembre; il primo ed il secondo giorno di Natale
Giornata Operativa	Sono considerate Giornate Operative i giorni in cui la Banca effettua operazioni di trasferimento fondi,

	compresi i Giorni Semifestivi, come definiti di seguito, ad eccezione di tutti i Giorni Festivi; il sabato è considerato Giornata non Operativa per i pagamenti interbancari (disposti su altre banche) ed è considerato, insieme alla giornata di domenica, Giornata Operativa per i pagamenti intrabancari (disposti sulla stessa Banca);
Giorno Semifestivo	la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono (fatta eccezione per la città di Roma per la quale la ricorrenza del Santo Patrono - 29 giugno - deve essere considerata giorno festivo).
Identificativo Unico o IBAN (International Bank Account Number)	la combinazione di lettere, numeri o simboli che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un'operazione di pagamento. L'Identificativo Unico viene fornito dal Prestatore di Servizi di Pagamento a ciascun proprio cliente
Legge Italiana	Significa qualsiasi legge, regolamento, codice, deliberazione, circolare, raccomandazione, ordinanza, decisione giudiziaria, ordine, decreto o direttiva e qualsiasi altro atto legislativo o amministrativo avente carattere normativo applicabile in Italia, compresi i principi generali di diritto, proveniente da un'Autorità italiana compresi ma non limitatamente, la Banca d'Italia, il CICR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze oppure l'interpretazione di uno qualsiasi degli atti appena menzionati da parte di un'Autorità italiana.
Lei	Significa la moneta avente corso legale in Romania, individuata con il simbolo RON.
Operazione di Pagamento oppure "Operazione"	l'attività posta in essere su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario, di trasferire fondi anche attraverso un ordine di addebito diretto SEPA
Operazione di Pagamento DSP 2	Operazione di Pagamento che rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva sui Servizi di Pagamento 2366/2015
Ordine di Pagamento oppure "Ordine"	l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento
Pagatore	La persona giuridica, fisica o l'entità sprovvista di personalità giuridica, titolare di un Conto di Pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento oppure un ordine di Addebito Diretto SEPA
"PSP" o Prestatore di Servizi di Pagamento	di solito una banca dove il Cliente Pagatore e/o il Cliente Beneficiario hanno aperto un Conto di Pagamento
SEPA o Area SEPA	Area unica dei pagamenti in Euro che comprende: (i) i Paesi UE di seguito indicati; (ii) i Paesi non UE che fanno parte della EEA, di seguito indicati; (iii) i seguenti paesi non UE e non EEA che hanno aderito al sistema SEPA: Svizzera, Principato di Monaco, le dipendenze della Corona Britannica, San Marino, Regno Unito, Principato di Andorra, Città del Vaticano, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord

	e Moldavia; da maggio 2026: Serbia.
Servizi di Pagamento	i servizi di pagamento elencati nell'art. 2
Servizio di Verifica	il servizio offerto gratuitamente dalla Banca che consente, per i bonifici in euro verso Paesi dell'Area SEPA di verificare la corrispondenza tra l'IBAN e il nome del Beneficiario oppure, ove possibile, altri dati idonei a identificarlo in modo inequivocabile. Il Servizio di Verifica non può essere erogato qualora la Banca del Beneficiario non offra a sua volta il medesimo servizio
Spazio Economico Europeo o EEA	Islanda, Liechtenstein, Norvegia
UE o Unione Europea	Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
TUB	Significa il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, come successivamente aggiornato e modificato.

2. Art. 2 – Condizioni Generali

2.1 Le Condizioni Generali disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:

- i. SEPA Single Euro Payments Area- (Bonifici in euro da e verso i seguenti paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, nonché da e verso i restanti paesi aderenti all'area SEPA: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; Islanda, Liechtenstein e Norvegia; Svizzera, Principato di Monaco, le dipendenze della Corona Britannica, San Marino, Regno Unito, Principato di Andorra, Città del Vaticano, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Moldavia; da maggio 2026: Serbia).
- ii. Bonifici in Euro e Lei da e verso BT Romania e/o BT Italia;
- iii. Bonifici in Lei da e verso altre banche in Romania nonché da e verso altre banche site in altri paesi dell'Unione Europea (UE) e dell'EEA (Spazio Economico Europeo);
- iv. Bonifici in Euro e Lei da e verso altre banche site al di fuori dell'Unione Europea (bonifici estero);
- v. Addebito diretto SEPA – il servizio prevede l'addebito del Conto di Pagamento del Cliente, con le somme indicate nei mandati ricevuti dalla Banca dalle banche di terzi beneficiari in formato elettronico in Euro, attraverso il servizio di addebito diretto SEPA

3. Art. 3 - Operazioni di Pagamento

3.1 Le Operazioni di Pagamento devono essere disposte direttamente dal Pagatore oppure, nel caso dell'Addebito Diretto SEPA, dal Beneficiario del pagamento e sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.

3.2 Il Cliente Pagatore e/o il terzo Beneficiario si impegnano a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento e, rispettivamente, gli Ordini di Addebito Diretto SEPA, redatti per

iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento come specificato nella Sezione II delle presenti Condizioni Generali.

3.3 Laddove il Cliente Pagatore utilizzi il servizio di Internet Banking, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro degli Ordini di Pagamento via Internet.

4. Art. 4 - Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

4.1 Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.

4.2 Il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento deve essere prestato in forma scritta su supporto cartaceo, ovvero, laddove il Cliente Pagatore abbia aderito al servizio di Internet Banking e sia consentito dal servizio medesimo, via internet.

4.3 Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art.7.

4.4 Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

5. Art. 5 – Ricezione dell'Ordine di Pagamento

5.1 L'Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea o con altra modalità prevista dal contratto di Internet Banking, si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi relativo ai Servizi di Pagamento.

5.2 Nel caso di un Ordine di Pagamento non elettronico relativo a un bonifico istantaneo, il momento della ricezione coincide con quello in cui la Banca inserisce nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ordine. Tale operazione avviene nel più breve tempo possibile successivamente all'impartizione dell'ordine da parte del Cliente Pagatore.

5.3 Per gli Ordini di Pagamento diversi dal bonifico SEPA istantaneo, se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

5.4 Gli ordini relativi a bonifici SEPA istantanei possono essere conferiti online 24 ore su 24 e in qualsiasi giorno di calendario e si considerano ricevuti nel momento in cui pervengono alla Banca, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.

6. Art. 6 – Rifiuto di esecuzione di un Ordine di Pagamento

6.1 La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via Internet Banking, quando l'Ordine non è stato compilato in modo chiaro o leggibile, non è corretto, non riporta tutti i dati obbligatori richiesti nella Sezione II e/o tutti i dati obbligatori indicati sul formulario cartaceo all'uopo predisposto, se la firma del Cliente non coincide con quella in possesso della Banca (per gli Ordini disposti in cartaceo), se non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo (comprese le commissioni eventualmente applicate, nei limiti previsti dalla legge), se l'Ordine non è espresso nella stessa moneta del Conto di Pagamento, se la Banca ha ragionevoli motivi di ritenerlo potenzialmente fraudolento per motivi attinenti alla fonte, al contenuto, alla firma, al consenso per la trasmissione dell'Ordine e per qualsiasi altro ragionevole motivo, oppure se l'Ordine risulta contrario ad altre disposizioni di diritto nazionale, comunitario o internazionale.

6.2 Se l'Ordine non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca rigetta la richiesta. In tali casi, al fine dell'esecuzione dell'Ordine, il Cliente ha l'onere di inoltrarlo nuovamente alla Banca nel momento in cui sul relativo Conto di Pagamento esistono fondi sufficienti, comprese le commissioni eventualmente applicate, nei limiti previsti dalla legge.

- 6.3** La Banca ha altresì facoltà di rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento qualora il Cliente non abbia fornito senza indugio alla Banca stessa la documentazione necessaria ai fini della verifica dello scopo e della natura dell'Operazione in conformità alla regolamentazione posta dalle autorità di vigilanza e dalla legge nazionale ed internazionale applicabile.
- 6.4** La Banca ha altresì facoltà di rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento legati a servizi qualificati come giochi d'azzardo, all'acquisto di prodotti e/o servizi pornografici (compreso il videochat o altri simili servizi), all'acquisto di armi/munizioni in mancanza dei requisiti legali, a Operazioni con moneta virtuale (Bitcoin e simili) così come nel caso in cui si riscontrino rischi specifici o particolari imposizioni degli istituti di pagamento coinvolti nei circuiti bancari di compensazione.
- 6.5** Qualora la Banca rifiuti di eseguire l'Ordine ricevuto dal Pagatore oppure dal Beneficiario (nel caso di Addebiti Diretti SEPA), comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali causati dal Cliente, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che tale comunicazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell' articolo 126 del TUB (decreto legislativo n. 385/1993) o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento . Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto o con altra modalità concordata con il titolare del Conto di Pagamento. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre il termine di esecuzione dell'Ordine di Pagamento.
- 6.6** La Banca rispetta la normativa applicabile in merito alle sanzioni internazionali di congelamento fondi; conseguentemente, la Banca ha l'onere di non eseguire Ordini di Pagamento provenienti oppure diretti verso entità inserite negli elenchi delle entità che sono oggetto di sanzioni internazionali. Nel caso in cui i circuiti di compensazione rilevino altri potenziali rischi di congelamento fondi, previamente comunicati dalla Banca al Cliente, l'Operazione sarà effettuata all'esclusivo rischio del Cliente stesso.
- 7. Art. 7 – Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento. Richiesta emendamento bonifico con dati errati**
- 7.1** Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca. Per gli Addebiti Diretti SEPA, il diritto di revoca sarà esercitato in conformità alle previsioni dell'art. 45.8 del Paragrafo V [*Addebito Diretto SEPA*]
- 7.2** Tuttavia, limitatamente agli Addebiti Diretti SEPA, il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l'esecuzione dell'Ordine.
- 7.3** Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore e della Banca e con il consenso del Beneficiario, se del caso.
- 7.4** Per i servizi di revoca e di emendamento bonifico con dati errati, la Banca percepisce le relative commissioni indicate nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi in vigore alla data della richiesta di revoca/emendamento. La revoca/emendamento deve essere richiesta dal Cliente per iscritto con la chiara indicazione dell'Operazione a cui si riferisce e del motivo della revoca/emendamento.
- 7.5** La Banca non garantisce il buon esito dell'istruzione di revoca e/o di emendamento dell'Ordine, qualora l'Ordine fosse già stato trasmesso alla banca del Beneficiario (per Operazioni disposte su altra banca) oppure qualora la somma trasferita fosse già stata accreditata sul conto del Beneficiario (per Operazioni sulla stessa Banca e per i bonifici SEPA istantanei). In quest'ultimo caso la revoca/emendamento può aver luogo solo con il consenso del Beneficiario dell'Operazione di Pagamento. Per gli Addebiti Diretti SEPA saranno applicate le deroghe indicate al Paragrafo V.
- 8. Art. 8 – Responsabilità della Banca per mancata esecuzione o esecuzione non esatta. Servizio di verifica del Beneficiario**

- 8.1** La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l'importo al PSP del Beneficiario, conformemente a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali.
- 8.2** Quando la Banca è responsabile della mancata o non esatta esecuzione dell'Ordine, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l'importo dell'Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l'Operazione in questione non avesse avuto luogo.
- 8.3** La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore. Nel caso in cui la mancata esecuzione o l'esecuzione non esatta non sia dipesa da colpa della Banca, quest'ultima ha diritto al pagamento delle relative commissioni indicate nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi relativo ai servizi di pagamento in vigore alla data dell'Operazione.
- 8.4** La Banca è inoltre responsabile nei confronti del cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento ascrivibile a colpa della Banca stessa.
- 8.5** **Le parti concordano di escludere il diritto del Cliente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito dal Cliente stesso in seguito alla mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine.**
- 8.6** Inoltre, con riferimento ai bonifici SEPA istantanei e ordinari, nonché ai bonifici in Euro eseguiti a favore di clienti della Banca in Italia e in Romania, la Banca offre gratuitamente al Cliente Pagatore un servizio di verifica del Beneficiario, che consiste nel controllo della corrispondenza tra l'identificativo unico del conto di pagamento del Beneficiario e il nome (o altro identificativo univoco, ove applicabile) di quest'ultimo. Tale verifica è effettuata immediatamente dopo che il Cliente Pagatore ha inserito le informazioni relative al Beneficiario e prima che gli venga offerta la possibilità di autorizzare il bonifico, indipendentemente dal canale utilizzato per impartire l'ordine di pagamento.
- 8.7** Qualora il nome o altro identificativo fornito dal Cliente Pagatore e l'identificativo unico del conto di pagamento non corrispondano, o presentino solo una quasi-corrispondenza, la Banca informa tempestivamente il Cliente, segnalando che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto non intestato al Beneficiario indicato.
- 8.8** **Qualora il Cliente decida di procedere con l'autorizzazione del bonifico nonostante la notifica di mancata corrispondenza o quasi-corrispondenza, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile dell'esecuzione del bonifico a favore di un Beneficiario non previsto, né sarà tenuta ad alcun rimborso, a condizione che abbia adempiuto agli obblighi di verifica e di informativa previsti dal presente articolo e dalla normativa vigente.**
- 8.9** Nel caso di ordini di pagamento impartiti su supporto cartaceo, la Banca effettua il servizio di verifica al momento della ricezione dell'ordine. La prestazione del servizio di verifica non impedisce in alcun modo al Cliente di autorizzare il bonifico, anche qualora intenda rinunciare agli esiti della verifica.
- 9. Art. 9 - Eseguitività dell'Ordine**
L'Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Generali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti (comprese le eventuali commissioni applicate dalla Banca stessa).
- 10. Art. 10 – Comunicazione di operazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto**

- 10.1** In caso di Operazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L'Operazione si considera eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'Ordine o ad altre istruzioni impartite dal Cliente o dal Beneficiario (qualora l'operazione abbia avuto luogo su iniziativa del Beneficiario).
- 10.2** Per le Operazioni di Pagamento DSP 2, la comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Per le Operazioni di Pagamento non DSP 2, la comunicazione deve essere fatta senza indugio e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell'estratto conto. Per gli Addebiti Diretti SEPA saranno applicati i termini indicati specificamente all'art. 45.8 della Sezione V [*Addebito Diretto SEPA*].
- 11. Art. 11 – Responsabilità della Banca per operazioni non autorizzate – Rimborsi**
- 11.1** La Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa immediatamente al Cliente Pagatore l'importo dell'Operazione. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita. Per la restituzione delle somme oggetto di Addebiti Diretti SEPA, si applicano le previsioni dell'art. 45.8.
- 11.2** La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Cliente Pagatore, con le modalità di cui all'art.17.
- 11.3** La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di ottenere dal Cliente Pagatore la restituzione dell'importo rimborsato, anche mediante l'addebito della somma dovuta sul Conto del Cliente.
- 12. Art. 12 - Conversione valutaria**
- 12.1** Qualora, per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento verso l'estero, l'addebito delle commissioni indicate in Lei nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi venga effettuato in Euro, la conversione avviene al tasso di cambio reso pubblico dalla Banca Nazionale della Romania al momento della negoziazione.
- 12.2** Qualora l'addebito delle commissioni indicate in Euro nel Documento di Sintesi/Foglio Informativo venga effettuato in Lei in un conto espresso in Lei, gli scaglioni di valore e le relative commissioni saranno calcolate come equivalenti in Euro al tasso di cambio pubblicato dalla Banca Nazionale della Romania nel giorno del pagamento.
- 13. Art. 13 – Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca**
- 13.1** E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e internazionale applicabile.
- 13.2** Fatte salve le previsioni degli articoli da 8.6 a 8.9, la Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
- 13.3** Sempre fatte salve le previsioni degli articoli da 8.6 a 8.9, la Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.
- 13.4** Per i pagamenti esteri (i.e. bonifici in Euro o Lei diretti o provenienti da Stati al di fuori dell'Unione Europea), è altresì esclusa la responsabilità della Banca in caso di errore del Cliente nell'indicazione del codice BIC del Beneficiario oppure delle altre informazioni previste all'art. 37.1.
- 13.5** La Banca non risponde per i pregiudizi diretti e/o indiretti causati dall'esecuzione di un Ordine di Pagamento disposto da chi non ne aveva il diritto, qualora la Banca provi di aver agito con la

diligenza professionale richiesta, e che l'accertamento dell'identità del soggetto che ha disposto l'Operazione richiedeva l'utilizzo di procedure e/o mezzi tecnici particolari.

14. Art. 14 – Commissioni e Spese

14.1 Se l'Operazione di Pagamento DSP 2 non comporta conversione valutaria da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e le commissioni applicate dal rispettivo PSP (opzione "SHA").

14.2 Per le Operazioni di Pagamento DSP 2, le commissioni percepite dalle banche intermediarie saranno comunicate ai Clienti e saranno applicate contestualmente all'esecuzione dell'Ordine di Pagamento.

14.3 Per le Operazioni di Pagamento non DSP 2, le commissioni percepite dalle banche intermediarie saranno comunicate ai Clienti e saranno applicate successivamente al trasferimento dei fondi; le commissioni bancarie sono a carico di:

- i. in caso di pagamenti con l'opzione "OUR", tutte le commissioni sono a carico del Cliente che ordina il pagamento;
- ii. in caso di pagamento con l'opzione "BEN", tutte le commissioni sono a carico del Beneficiario del pagamento;
- iii. in caso di pagamento con l'opzione "SHA", l'ordinante il pagamento sopporta le spese bancarie reclamate dalla Banca dell'ordinante unitamente alle spese applicate dalle banche corrispondenti di quest'ultima mentre il Beneficiario sopporta le commissioni applicate dalla banca del Beneficiario unitamente alle spese applicate dalle banche corrispondenti di quest'ultima

14.4 Per i pagamenti non DSP 2 con l'opzione "SHA" o "BEN", le commissioni percepite dalle banche intermediarie saranno comunicate ai Clienti e saranno addebitate al momento in cui il conto del Beneficiario sarà accreditato.

14.5 Se il Cliente dispone un pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite ai sensi del presente articolo, la Banca può rifiutare il pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto sopra previsto.

14.6 Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.

14.7 La Banca è altresì autorizzata ad addebitare:

- i. le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento (qualora il servizio di revoca fosse attivo ai sensi delle indicazioni contenute nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi per i Servizi di Pagamento in vigore al momento della ricezione dell'ordine di revoca);
- ii. la commissione per richiesta emendamento bonifico in uscita con dati errati (qualora il servizio fosse attivo ai sensi delle indicazioni contenute nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi per i Servizi di Pagamento in vigore al momento della ricezione della richiesta di emendamento);
- iii. Commissione per richiesta emendamento bonifico in entrata con dati errati e/o incompleti (*repair charges*);
- iv. le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto, oppure, per i bonifici esteri, se è inesatto l'Identificativo Unico e/o il codice BIC e/o le altre informazioni necessarie per l'esecuzione dell'Ordine, ai sensi dell'art. 37.1.
- v. Altre spese e commissioni indicate nel relativo Foglio Informativo/Documento di Sintesi per i Servizi di Pagamento, il quale fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

15. Art. 15 – Comunicazioni della Banca

15.1 Le Condizioni Generali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.

- 15.2** In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, a ricevere su supporto cartaceo, o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Generali e del Foglio Informativo/Documento di Sintesi relativo ai Servizi di Pagamento, aggiornato.
- 15.3** La Banca mette a disposizione le informazioni relative alle singole Operazioni di Pagamento periodicamente almeno una volta all'anno su supporto cartaceo; il Cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche può accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito web della Banca o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
- 15.4** Per ogni Operazione di Pagamento eseguita, la Banca consegna tempestivamente al Cliente una ricevuta contenente le informazioni indicate dalla normativa di trasparenza applicabile.
- 15.5** Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite presso lo sportello in cui è aperto il Conto di Pagamento, o con i mezzi di comunicazione indicati nell'art. 17, comma 2.
- 15.6** Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o trasmesse con strumenti diversi da quelli previsti nelle presenti Condizioni Generali.
- 16. Art. 16 – Recesso dai Servizi di Pagamento**
- 16.1** Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento.
- 16.2** La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento, con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione, senza alcun onere per il Cliente. Il suddetto termine non si applica nel caso in cui sussista un Giustificato Motivo, come definito nelle Condizioni Generali di Conto Corrente, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.
- 16.3** In caso di recesso le Condizioni Generali continuano ad applicarsi alle Operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
- 17. Art. 17 – Invio della Corrispondenza**

Al Cliente

- 17.1** L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'indirizzo postale e/o di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella Richiesta di Apertura del Conto di Pagamento oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

Alla Banca

- 17.2** Le comunicazioni, gli Ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale è stato sottoscritto il contratto relativo al Conto di Pagamento oppure inviati per posta elettronica certificata.
- 17.3** Laddove il Cliente abbia aderito al servizio di Internet Banking, le comunicazioni di cui ai commi precedenti saranno fatte con le modalità previste nell'ambito di detto servizio.
- 18. Art. 18 – Altre norme applicabili**
- 18.1** Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali, si applicano le norme e condizioni generali che regolano il Conto di Pagamento e, ove attivato il servizio, le norme relative al servizio di Internet Banking.
- 19. Art. 19 – Modifica delle condizioni economiche e contrattuali**
- 19.1** La Banca, qualora sussista un Giustificato Motivo, potrà modificare le Condizioni Generali e le relative condizioni economiche (ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/93), inviando una comunicazione scritta contenente l'oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri. Con l'accordo del

Cliente, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole, utilizzando tecniche di comunicazione a distanza.

19.2 La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.

20. Art. 20 – Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili

20.1 Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione delle presenti Condizioni Generali, si applicano le norme previste all'art. 25 delle Condizioni Generali di conto corrente, ad eccezione del termine di risposta che è ridotto a 15 Giornate Operative dalla data di ricezione del reclamo, se quest'ultimo ha ad oggetto servizi di pagamento PSD2. Con riferimento a tali servizi, se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere entro i 15 giorni lavorativi, invia una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per il riscontro definitivo non supera i 35 giorni lavorativi.

20.2 Il Cliente ha altresì facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

20.3 Per la grave inadempienza degli obblighi posti a carico della Banca, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 32bis del D.Lgs n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di Euro 5.000 ad un massimo di Euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti della Banca. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 del D.Lgs n.11/2010 e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti della Banca, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

21. Art. 21 – Legge applicabile – Foro Competente

21.1 Le Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

21.2 Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

Sezione II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO

BONIFICI

22. Art. 22 – Oggetto del servizio

22.1 Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario titolare di conto corrente presso la stessa Banca o presso un diverso Prestatore di Servizi di Pagamento in Italia o all'estero (servizio bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (servizio bonifico in arrivo).

22.2 Il servizio è regolato, oltre che dalle presenti Condizioni Generali e dalle norme imperative della legge applicabile, dalla prassi internazionale e dagli accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del bonifico.

22.3 In relazione agli Ordini di Pagamento ricevuti dal Cliente, la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario (art. 1717 codice civile).

22.4 Se il Cliente non comunica alla Banca particolari istruzioni, la Banca determinerà il sistema di esecuzione degli Ordini di bonifico con la dovuta diligenza, tenendo conto del tipo di Ordine ricevuto.

- 22.5** Nei Giorni Festivi in Romania, se non coincidono con i giorni considerati festivi in Italia, la Banca può essere aperta al pubblico solo per informazioni e/o altre attività bancarie, ma non vengono effettuati Ordini di Pagamento, ad eccezione dei bonifici SEPA istantanei eseguiti tramite il servizio di Internet Banking. Qualora l'Ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa, l'Ordine verrà considerato ricevuto nella prima Giornata Operativa successiva.
- 22.6** Il Cliente è responsabile verso la Banca per tutti i pregiudizi, diretti e/o indiretti subiti da quest'ultima a causa della mancata comunicazione alla Banca stessa di limitazioni/restrizioni/modifiche riguardanti il Cliente stesso e/o il Conto di Pagamento.
- 23. Norme generali riguardanti la ricezione degli Ordini di Pagamento**
- 23.1** L'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca negli orari indicati nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi relativo ai Servizi di Pagamento, in vigore alla data di ricezione dell'Ordine. L'Ordine di bonifico impartito tramite Internet Banking si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nel contratto di Internet Banking. Se tale verifica viene effettuata entro l'orario indicato nel predetto Foglio Informativo/Documento di Sintesi, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica avviene oltre detto orario, l'Ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
- 23.2** Se il Cliente chiede che l'Ordine sia eseguito con urgenza, nello stesso giorno di presentazione, egli deve presentare l'Ordine entro l'orario limite all'uso indicato nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi in vigore alla data di ricezione dell'Ordine.
- 23.3** In deroga a quanto previsto dagli artt. 23.1 e 23.2, nel caso di un ordine di pagamento non elettronico relativo a un bonifico istantaneo, il momento della ricezione coincide con quello in cui la Banca inserisce nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ordine. Tale operazione avviene nel più breve tempo possibile successivamente all'impartizione dell'ordine da parte del Cliente Pagatore. Gli ordini relativi a bonifici SEPA istantanei possono essere conferiti online 24 ore su 24 e in qualsiasi giorno di calendario e si considerano ricevuti nel momento in cui pervengono alla Banca, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.
- 23.4** Qualora richiesto dalle usanze e pratiche bancarie internazionali oppure per normativa interna della Banca, il Cliente ha l'obbligo di inviare alla Banca l'originale delle istruzioni trasmesse tramite canali telematici, senza indugio, con la menzione "*per conferma*". Nel caso in cui, al fine dell'esecuzione, l'Ordine deve essere inoltrato/consegnato alla Banca in cartaceo, il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a compilare il modulo cartaceo contenente le predette istruzioni, a nome e per conto del Cliente stesso e nel rispetto delle istruzioni di pagamento contenute nell'Ordine telematico. Ai fini dell'esecuzione dell'Ordine, il documento cartaceo e l'ordine telematico costituiscono un unico documento di riferimento.
- 23.5** Il Cliente accetta che l'esecuzione degli ordini telematici avvenga sulla base ed al momento della ricezione delle istruzioni di pagamento tramite il Servizio di Internet Banking, la conferma o, se del caso, il successivo documento cartaceo essendo utilizzati solo per finalità interne alla Banca, anche per l'effettuazione delle relazioni richieste dalla Banca Nazionale della Romania e dalla Banca d'Italia.
- 23.6** Se, al momento della ricezione della conferma scritta, la Banca rilevi qualsivoglia discrepanza tra le istruzioni telematiche e quelle contenute nella conferma cartacea, le prime avranno prevalenza e, quindi, il documento cartaceo sarà rettificato di conseguenza. Una copia della conferma rettificata sarà inviata al Cliente a fini informativi e avrà valore probatorio. Nel caso in cui non sussistano discordanze tra le istruzioni ricevute in via telematica ed il successivo documento

cartaceo, ciascuna delle parti ha facoltà di utilizzare una qualsiasi delle predette forme di comunicazione quale mezzo di prova.

23.7 Nel caso in cui non fossero disponibili né le istruzioni telematiche né l'eventuale successiva conferma cartacea, la parti potranno avvalersi di qualsiasi mezzo di prova per dimostrare l'esistenza, la natura e qualsiasi altro dettaglio relativo all'Operazione.

23.8 La Banca non risponde dell'eventuale pregiudizio causato al Cliente dalla corretta esecuzione dell'Ordine ricevuto per via telematica.

23.9 Le conversazioni telefoniche tra Cliente e Banca (comprese quelle incardinate con il servizio clienti) possono essere registrate solo con il consenso del Cliente e possono quindi essere utilizzate da ciascuna delle parti a fini probatori.

24. Art. 24 - Addebito del Conto di Pagamento

Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

25. Art. 25- Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

Il consenso ad eseguire l'Ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 4 delle presenti Condizioni Generali.

ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (SERVIZIO BONIFICI IN USCITA)

Paragrafo I – Bonifici SEPA (ordinari e istantanei)

26. Art. 26 - Oggetto del servizio

26.1 Il bonifico SEPA è un bonifico in Euro, senza limiti di valore, eseguito tra PSP che si trovano in Paesi dell'Area SEPA in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).

27. Art. 27 Dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento

27.1 Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento SEPA, il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:

- i. importo dell'ordine (in Euro);
- ii. il codice IBAN del Beneficiario e del Cliente Pagatore;
- iii. Nome e cognome o denominazione sociale del Beneficiario, oppure, ove consentito dalle procedure della Banca, altri dati che identifichino quest'ultimo in modo inequivocabile, quali un codice fiscale, un identificativo unico europeo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio o il codice LEI (Legal Entity Identifier);

27.2 In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:

- iv. la motivazione del pagamento (max. 140 caratteri);
- v. eventuali informazioni opzionali riportate sugli ordini cartacei o nell'ambito delle procedure del servizio di Internet Banking, rese disponibili dalla Banca.

28. Art. 28 –Rifiuto dell'ordine

28.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del PSP del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.

28.2 Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'Operazione di Pagamento di cui all'art. 15.4.

29. Art. 29 - Tempo massimo di esecuzione

- 29.1** Per i bonifici SEPA ordinari disposti in forma cartacea, il bonifico viene eseguito al massimo entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione.
- 29.2** Per i bonifici SEPA ordinari disposti tramite il servizio di Internet Banking, il bonifico viene eseguito entro la fine della giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione. Qualora l'ordine venga inserito in una Giornata non Operativa, il bonifico è eseguito entro la fine della prima Giornata Operativa successiva, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione.

Paragrafo I bis – bonifici SEPA istantanei

Art. 29 bis (Oggetto del servizio)

Il bonifico SEPA istantaneo è un bonifico in euro eseguito secondo lo schema SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) approvato dall'EPC (European Payment Council). Il servizio consente l'esecuzione **irrevocabile** dell'Ordine e l'accredito in tempo reale sul conto del Beneficiario, **24 ore su 24, 7 giorni su 7, inclusi i giorni festivi**, a condizione che i conti di pagamento del Cliente Pagatore e del Beneficiario siano intrattenuti presso banche aderenti allo schema SCT Inst.

Art. 29-ter (Limiti operativi)

Per l'esecuzione dei bonifici SEPA istantanei si applicano i **limiti operativi** indicati nel Foglio Informativo/**Documento di Sintesi** relativo ai Servizi di Pagamento.

Art. 29-quater (Irrevocabilità e tempi di esecuzione)

L'Ordine di Pagamento per un bonifico SEPA istantaneo è **irrevocabile** dal momento in cui è ricevuto dalla Banca. L'esecuzione è immediata e l'accredito al Beneficiario avviene in tempo reale, indipendentemente dall'orario o dal giorno di calendario.

Il Cliente può tuttavia chiedere alla Banca di inoltrare al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario una richiesta di restituzione dei fondi (richiamo/"recall"). L'esito positivo della richiesta è subordinato **all'accettazione da parte del Beneficiario**; la Banca non assume alcuna responsabilità in merito all'effettiva restituzione delle somme.

Art. 29-quinquies (Rifiuto dell'Ordine)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 delle presenti Condizioni Generali, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di un Ordine relativo a un bonifico SEPA istantaneo qualora:

- a. ...la banca del Beneficiario non aderisca allo schema SCT Inst;
- b. ...l'Ordine ecceda i limiti operativi applicabili;
- c. ...l'Ordine sia impartito con modalità di imputazione delle spese non consentite.

In caso di rifiuto, la Banca ne dà tempestiva comunicazione al Cliente, indicando le motivazioni ove possibile.

Art. 29-sexies (Ricezione e tempi massimi)

Gli ordini relativi a bonifici SEPA istantanei possono essere conferiti **online 24 ore su 24 e in qualsiasi giorno di calendario** e si considerano ricevuti nel momento in cui pervengono alla Banca. L'esecuzione è contestuale alla ricezione e non è differibile.

Art. 29 – septies (Servizio di verifica del Beneficiario)

Con riferimento ai bonifici SEPA istantanei la Banca offre al Cliente Pagatore un servizio di verifica del Beneficiario, che consiste nel controllo della corrispondenza tra l'identificativo unico del conto di pagamento del Beneficiario e il nome (o altro identificativo univoco, ove applicabile) di quest'ultimo. Tale verifica è effettuata immediatamente dopo che il Cliente Pagatore ha inserito le informazioni relative al Beneficiario e prima che gli venga offerta la possibilità di autorizzare il bonifico, indipendentemente dal canale utilizzato per impartire l'ordine di pagamento.

Qualora il nome o altro identificativo fornito dal Cliente e l'identificativo unico del conto di pagamento non corrispondano, o presentino solo una quasi-corrispondenza, la Banca informa tempestivamente il Cliente Pagatore, segnalando che l'autorizzazione del bonifico istantaneo potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto non intestato al Beneficiario indicato.

Qualora il Cliente Pagatore decida di procedere con l'autorizzazione del bonifico istantaneo nonostante la notifica di mancata corrispondenza o quasi-corrispondenza, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile dell'esecuzione del bonifico a favore di un Beneficiario non previsto, né sarà tenuta ad alcun rimborso, a condizione che abbia adempiuto agli obblighi di verifica e di informativa previsti dal presente articolo e dalla normativa vigente.

Nel caso di ordini di pagamento impartiti su supporto cartaceo, la Banca effettua il servizio di verifica al momento della ricezione dell'ordine. La prestazione del servizio di verifica non impedisce in alcun modo al Cliente di autorizzare il bonifico, anche qualora intenda rinunciare agli esiti della verifica.

Art. 29-octies (Momento della ricezione dell'Ordine di bonifico SEPA istantaneo)

Nel caso di un ordine di pagamento non elettronico relativo a un bonifico istantaneo, il momento della ricezione coincide con quello in cui la Banca inserisce nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ordine. Tale operazione avviene nel più breve tempo possibile successivamente all'impartizione dell'ordine da parte del Cliente Pagatore. Gli ordini relativi a bonifici SEPA istantanei possono essere conferiti online 24 ore su 24 e in qualsiasi giorno di calendario e si considerano ricevuti nel momento in cui pervengono alla Banca, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.

Art. 29 (nonies) (Comunicazione dell'esito dell'Operazione di Bonifico SEPA Istantaneo)

Immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento dell'Operazione di Pagamento da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, la Banca informa gratuitamente il Cliente Pagatore del fatto che l'importo dell'operazione sia stato messo a disposizione sul conto di pagamento del Beneficiario, in conformità alla legge applicabile.

Qualora la Banca non riceva tale conferma entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'Ordine di Pagamento, essa informa gratuitamente il Cliente Pagatore del fatto che l'importo dell'operazione non sia stato messo a disposizione sul conto di pagamento del Beneficiario.

Nel caso in cui la Banca non riceva dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario un messaggio di conferma attestante che i fondi sono stati messi a disposizione sul conto di pagamento del Beneficiario entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'Ordine di Pagamento, la Banca riporta immediatamente il conto di pagamento del Cliente Pagatore allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non fosse avvenuta.

Paragrafo II - Bonifici in Euro e Lei verso la stessa Banca in Italia o in Romania

30. Art. 30 - Oggetto del servizio

Il Bonifico stessa Banca è un bonifico disposto a favore di Beneficiario che ha il conto di pagamento presso la Banca, in Italia o in Romania.

31. Art. 31 - Dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento

31.1 Per l'esecuzione del Bonifico stessa Banca il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:

- i. importo dell'ordine (in Euro o Lei);
- ii. il codice IBAN del Beneficiario e del Cliente Pagatore;
- iii. Nome e cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
- iv. la motivazione del pagamento.

31.2 In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:

- v. indirizzo del Beneficiario;

32. Art. 32 - Tempo massimo di esecuzione

32.1 Il Bonifico stessa Banca è eseguito e viene accreditato al Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.

- 32.2** Il bonifico impartito tramite Internet Banking viene eseguito nello stesso giorno, indifferentemente se si tratta di Giornata Operativa o di Giorno Festivo.
- 32.3** Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione, successiva a quella in cui l'Ordine è stato trasmesso. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato al Beneficiario in tale data.

Paragrafo III - Bonifici in Lei verso altre banche in Romania o in altri paesi UE/EEA

33. Art. 33 - Oggetto del servizio

- 33.1** Il Bonifico in Lei verso altre banche in Romania o in altri paesi UE/EEA è un bonifico disposto a favore di un Beneficiario che ha il conto di pagamento presso altre banche in Italia o in Romania.

34. Art. 34 - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

- 34.1** Per l'esecuzione del Bonifico in Lei verso altre banche in Romania o in altri paesi UE/EEA, il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:
- i. importo dell'ordine (in Lei);
 - ii. il codice IBAN del Beneficiario e del Cliente Pagatore;
 - iii. denominazione sociale della banca del Beneficiario;
 - iv. nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
 - v. la motivazione del pagamento.
- 34.2** In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:
- vi. indirizzo del Beneficiario;

35. Art. 35 - Tempo massimo di esecuzione

- 35.1** Per ordini disposti in forma cartacea, il bonifico viene eseguito al massimo entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al PSP del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva a tale data.
- 35.2** Per ordini disposti tramite Internet Banking senza indicazione della data di esecuzione, il bonifico viene eseguito entro la fine della giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva a tale data.
- 35.3** Per ordini disposti tramite Internet Banking:
- i. nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione, successiva a quella di trasmissione dell'Ordine, l'Ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione;
 - ii. nel caso in cui sia stata indicata come data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

PARAGRAFO IV – Bonifici Estero (ovvero Bonifici in Euro e Lei verso paesi non appartenenti all'UE)

36. Art. 36- Oggetto del servizio

- 36.1** Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato in Euro o Lei da e verso altre banche site al di fuori dell'Unione Europea, su un circuito di pagamento diverso da SEPA.
- 36.2** Il bonifico estero può essere disposto con o senza urgenza.

37. Art. 37 –Dati necessari per l'esecuzione del bonifico

- 37.1** Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'Ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
- i. l'importo dell'ordine (in Euro o Lei);
 - ii. il codice IBAN del Beneficiario e del Cliente Pagatore;

- iii. il codice BIC del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario;
- iv. il nome ed il cognome o la denominazione sociale del Beneficiario;
- v. la denominazione sociale del PSP del Beneficiario;
- vi. la motivazione del pagamento;
- vii. eventuali informazioni opzionali riportate sugli ordini cartacei o sulle procedure di Internet Banking rese disponibili dalla Banca, compreso l'indirizzo del Beneficiario.

37.2 Per l'esecuzione del bonifico estero, la Banca ha facoltà di richiedere al Cliente eventuali altri dati, previsti da norme di legge, da accordi interbancari e/o da eventuali diversi accordi tra le parti, vigenti alla data di esecuzione del bonifico.

38. Art. 38 – Tempi di Esecuzione

38.1 Per ordini disposti in forma cartacea, il bonifico viene eseguito al massimo entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione.

38.2 Per ordini disposti tramite Internet Banking senza indicazione della data di esecuzione, il bonifico viene eseguito entro la fine della giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro la fine della seconda Giornata Operativa successiva alla ricezione dell'Ordine.

38.3 Nel caso in cui, mediante il servizio di Internet Banking, sia stata indicata come data di esecuzione una Giornata non Operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

39. Art. 39 - Bonifici Urgenti

39.1 Il Bonifico Urgente è un bonifico che viene eseguito e viene quindi accreditato al PSP del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione successiva a quella di trasmissione dell'Ordine; in tal caso il bonifico viene eseguito in tale data e viene accreditato al PSP del Beneficiario in tale data.

39.2 Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento urgente, il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nell'art. 37.1

40. Art. 40 - Limitazione di responsabilità

40.1 La Banca non risponde per fatto e colpa di banche corrispondenti e/o sistemi di comunicazione (compreso il sistema SWIFT) e/o di sistemi di compensazione esterni nel caso di Operazioni di Pagamento effettuate per il tramite di questi sistemi.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

41. Art. 41 – Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

41.1 Per le Operazioni di Pagamento DSP 2, la Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell'Identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN), anche se l'Ordine di Pagamento contiene informazioni aggiuntive.

41.2 Per i bonifici esteri, la Banca valuterà la coerenza e completezza dei dati anche con riferimento alle norme di legge e/o agli accordi interbancari, vigenti alla data dell'Operazione. Più in particolare la Banca accrediterà i bonifici esteri pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sia sulla base dell'Identificativo Unico del Conto di Pagamento che sulla base dei dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all'intestazione del Conto di Pagamento.

41.3 La Banca ha facoltà di stornare gli accrediti effettuati in conto corrente se i relativi fondi non sono resi disponibili dal PSP dell'ordinante/intermediario.

42. Art. 42 – Data di valuta accredito e disponibilità dell'importo

42.1 La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i

fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento.

42.2 La data valuta applicata all'accredito determina soltanto la decorrenza degli interessi.

42.3 La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.

43. Art. 43 - Errori di accredito

43.1 Nel caso in cui il Conto di Pagamento sia stato erroneamente accreditato con qualsiasi importo, il Cliente ha l'obbligo di comunicare tale circostanza alla Banca senza indugio. Il Cliente non ha diritto di prelevare, trasferire o disporre in qualsiasi altra maniera delle somme erroneamente accreditate.

43.2 Qualora l'errore sia dovuto ad un errore della Banca e/o del PSP del Pagatore, la Banca ha facoltà di addebitare il Conto di Pagamento con le somme indebitamente utilizzate, senza il consenso del Cliente.

43.3 Qualora l'errore sia causato dal Pagatore, la Banca potrà addebitare il Conto di Pagamento solo previo consenso del Beneficiario.

43.4 Tutte le predette rettifiche dovranno essere debitamente indicate nell'estratto conto periodico.

Paragrafo V – ADDEBITO DIRETTO SEPA

44. Articolul 44 – Descrizione del servizio

44.1 Il “*Sepa Direct Debit*” (SDD) è un servizio di pagamento che consente l'esecuzione di operazioni di pagamento, sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del conto di pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (c.d. “*Mandato*”). Il servizio è generalmente usato per regolare transazioni aventi natura commerciale e/o di utenza e consente l'esecuzione di operazioni di pagamento espresse in euro, singole o ricorrenti, senza limiti di importo, che vengono regolate tra conti di pagamento detenuti dal creditore e dal debitore presso banche insediate nella Zona SEPA.

44.2 L' Addebito Diretto SEPA sarà configurato secondo lo schema di incasso SEPA Core, utilizzabile da tutte le tipologie di clientela.

44.3 La Banca applicherà, per la gestione del servizio di SEPA Direct Debit, le commissioni indicate nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi relativo ai Servizi di Pagamento.

45. Articolo 45 – Norme regolanti il servizio

45.1 Resta inteso che la Banca è estranea al rapporto di mandato all'addebito conferito dal Cliente al terzo che trasmette l'ordine alla Banca. La Banca non sarà responsabile per i pregiudizi derivanti dal rapporto contrattuale instauratosi tra Beneficiario e Cliente Pagatore o dal rapporto di addebito diretto in essere tra Beneficiario e l'istituto di pagamento di quest'ultimo. La Banca non è tenuta a verificare e non risponderà per la correttezza, integrità, veridicità, attualità, fondatezza e/o conformità al contratto esistente tra Beneficiario e Cliente delle informazioni contenute nelle istruzioni di addebito diretto.

45.2 I Mandati conferiti dal Cliente a terzi devono rispettare lo schema di Addebito Diretto indicato all'art. 44, nonché il contenuto degli accordi interbancari (“*Rulebook*”) in vigore alla data della firma del Mandato. La Banca ha l'obbligo di rifiutare l'addebito del conto di pagamento del Cliente, se le relative istruzioni si basano su Mandati di incasso non coerenti con quanto sopra indicato.

Il Cliente risponde per tutti i Mandati di addebito diretto che la Banca ha riconosciuto e accettato come emessi/modificati/revocati dal Cliente o da un rappresentante di quest'ultimo, anche nel caso in cui l'accettazione del rispettivo Mandato, della modifica del Mandato o della revoca dello stesso sia stato il risultato di un comportamento non autorizzato da parte di una persona il cui rapporto attuale o precedente con il Cliente ha permesso l'accesso al sistema di emissione del

Mandato di addebito diretto/alla modifica/alla revoca dello stesso e/o alla relativa procedura di sicurezza.

Inoltre, il Cliente risponde per qualsiasi altra persona il cui accesso al sistema di emissione del Mandato di addebito diretto/ alla modifica/revoca dello stesso e/o alla relativa procedura di sicurezza sia stato reso possibile per motivi estranei alla colpa della Banca.

- 45.3** Il consenso all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento consiste nell'autorizzazione preventiva all'addebito del conto del Cliente Pagatore conferita da quest'ultimo, o da persona da essa delegata, tramite apposito "Mandato" debitamente sottoscritto e rilasciato direttamente al creditore beneficiario. Il Mandato riporterà, tra le altre, le informazioni relative all'identificativo unico del conto di pagamento del debitore (IBAN).
- 45.4** L'Operazione di Pagamento si intende autorizzata dal Cliente Pagatore con il solo rilascio del Mandato al creditore.
- 45.5** Le operazioni sono disposte su iniziativa del Beneficiario, in possesso del Mandato, mediante addebito diretto del Conto di Pagamento del Cliente Pagatore.
- 45.6** Il Cliente non ha l'onere di comunicare alla Banca il conferimento del Mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Core, la modifica o la revoca dello stesso.
- 45.7** Ricevuto il Mandato il creditore Beneficiario trasmette l'Ordine di Pagamento al proprio prestatore di servizi di pagamento, il quale lo trasmette a sua volta alla Banca per l'addebito del conto di pagamento indicato nel Mandato stesso. E' obbligo del creditore Beneficiario inviare al debitore, nella forma convenuta con quest'ultimo, una pre-notifica (es. fattura, bolletta) relativa alla disposizione di pagamento, almeno 14 giorni prima del regolamento dell'operazione di addebito diretto, salvo diverso accordo tra debitore e creditore.

Revoca dell'Ordine di Addebito; rimborso

- 45.8** Se, conformemente alle disposizioni impartite dal Beneficiario, l'Ordine di Addebito Diretto deve essere eseguito in una giornata determinata, il Cliente può revocare l'Ordine di Addebito Diretto, al più tardi entro la fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Dopo tale data, **limitatamente all'addebito diretto cd. "Core"** (ossia il servizio di addebito diretto SEPA utilizzabile indistintamente nei confronti del cliente debitore - sia consumatore sia non consumatore), il debitore - entro il termine di 8 settimane dall'esecuzione - può chiedere il rimborso di un'operazione di pagamento riferita a un Mandato validamente sottoscritto, salvo il caso in cui il debitore ed il creditore abbiano prefissato l'importo che può essere addebitato. In ogni caso, il Cliente debitore può chiedere il rimborso dell'operazione di addebito qualora effettuata in assenza di un mandato valido (e cioè, non autorizzata dal Cliente) entro il termine di 13 mesi dalla data di esecuzione dell'operazione, trasmettendo alla Banca tutta la documentazione utile e/o necessaria al fine della risoluzione della controversia.
- 45.9** La Banca addebiterà gli ordini di incasso elettronici Addebito Diretto SEPA alla data di scadenza dell'ordine, a condizione che il conto corrente di addebito abbia disponibilità sufficienti di fondi (saldo positivo o scoperto autorizzato); la Banca non effettuerà addebiti parziali sul conto del Cliente. La Banca non effettuerà operazioni di scambio valute al fine di assicurare l'esistenza di fondi in euro necessari per l'esecuzione di Mandati di addebito diretto e avrà pertanto il diritto di rifiutare l'esecuzione dell'addebito nel caso in cui la giacenza in euro sul Conto di Pagamento del Cliente fosse inferiore alla somma oggetto del Mandato di addebito diretto, a prescindere dalle somme denominate in altre valute presenti sul conto del Cliente. La Banca non ha l'obbligo di inviare al Cliente la relativa contabile di addebito; tuttavia le informazioni relative all'addebito (e.g. denominazione del creditore, importo addebitato, numero identificativo del Mandato, schema di esecuzione e le altre informazioni previste dalla normativa

applicabile) saranno messe senza ritardo a disposizione del Cliente debitore, a semplice richiesta di quest'ultimo, da inviare via e-mail all'indirizzo: italiafinance@bancatransilvania.it. Inoltre, la Banca metterà a disposizione del Cliente l'estratto conto anche attraverso il servizio di Internet Banking gratuitamente, come modalità per informare il Cliente in merito alle operazioni di Addebito Diretto effettuate sul conto di quest'ultimo. L'estratto conto sarà pertanto disponibile per il Cliente, in seguito all'accesso telematico al sistema di Internet Banking. I requisiti tecnici per l'installazione e l'utilizzo del servizio di Internet Banking sono indicati nella relativa contrattualistica.

45.10 Il Cliente, salvo diversi accordi, potrà contestare gli addebiti secondo quanto specificato all'art. 45.8 e comunque secondo quanto previsto dalle norme di legge oppure dagli accordi interbancari vigenti alla data prevista per l'addebito.

Ricezione dell'ordine

45.11 Le parti convengono che il momento della ricezione dell'ordine coincide con la data di scadenza indicata nel medesimo ordine. Dal momento in cui la Banca riceve l'ordine di addebito elettronico Addebito Diretto SEPA, decorrono i tempi massimi di esecuzione dell'addebito nei limiti previsti dalla legge, se la ricezione avviene in una Giornata Operativa. In caso contrario, l'ordine di addebito elettronico Addebito Diretto SEPA si considera ricevuto nella prima Giornata Operativa successiva.

Termine di esecuzione

45.12 In conformità alla legge applicabile, la Banca accrediterà al PSP del Beneficiario la somma oggetto dell'Operazione di Pagamento al più tardi entro la fine della Giornata Operativa di ricezione dell'Ordine.

46. Articolo 46 – Attivazione del servizio

46.1 I conti di pagamento aperti presso la Banca sono abilitati alla ricezione di addebiti diretti SEPA Core su richiesta scritta del Cliente all'atto dell'apertura di tali conti di pagamento o, successivamente, fatta pervenire alla Banca per iscritto, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Successivamente all'attivazione del servizio, il Cliente manifesterà il proprio consenso alla regolamentazione degli addebiti effettuati attraverso lo schema SEPA Direct Debit Core, direttamente con la firma di uno o più Mandati a favore di terzi beneficiari.

46.2 Il Cliente potrà comunque gestire gli addebiti relativi al servizio di Addebito Diretto SEPA dandone comunicazione per iscritto alla Banca o con altro mezzo concordato con la Banca come segue:

- Limitandone l'importo;
- Limitandone l'accettazione ad uno o più beneficiari/Paesi/mandati determinati (White List);
- Bloccandone l'esecuzione se disposti da uno o più beneficiari/Paesi/mandati determinati (Black List).

47. Articolo 47 – Disattivazione o inibizione del servizio

47.1 Relativamente al servizio di Addebito Diretto SEPA, il Cliente può inibire il servizio in qualsiasi momento dandone comunicazione alla Banca per iscritto, con lettera raccomandata oppure all'indirizzo e-mail italiafinance@bancatransilvania.it.

47.2 Il Cliente, inoltre, può rifiutare ogni singolo addebito non oltre la fine della Giornata Operativa precedente il giorno indicato per l'addebito dell'ordine, dandone comunicazione alla Banca all'indirizzo e-mail .

47.3 Resta inteso che l'esecuzione dei Mandati sarà effettuata, senza soluzione di continuità, da eventuali aventi causa del Cliente Debitore e/o della Banca.